Proponente: 16.B
Proposta: 2019/4

del 03/01/2019

COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 37

del 11/01/2019

SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA, LEGALITA', PARI OPPORTUNITA'

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA GUATTERI N. 17, 4° P., INT. 9 - REQUISITO REDDITUALE PER LA PERMANENZA - SUPERAMENTO - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

IL DIRIGENTE

premesso che:

- l'inquilino è assegnatario di un alloggio di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) sito a R.E. in Via Guatteri n. 17, 4° p., int. 9;
- lo stesso presentava, il 4/10 u.s., una Dichiarazione Sostitutiva Unica (disciplinata dal d.lgs. 31.03.1998, n. 109 e succ. modif. e integr.), relativa al reddito/patrimonio 2016, annualmente prescritta allo scopo di ridefinire il canone di locazione e di verificare la sussistenza dei requisiti reddituali/patrimoniali per la permanenza nell'ERP: la DSU evidenziava un ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) superiore a quello massimo ammesso dalla direttiva della Reg. E.-R. per la permanenza in alloggi di ERP (delib. Giunta regionale 13 giugno 2016 n. 894, in ottemperanza al dettato dell'art. 15, comma 2, della l.r. ERP n. 24/2001), che è di € 24.016,00; nel caso specifico, invece, il valore **ISEE** indicato è di **€ 26.086,00**;

considerato che:

- questo Ufficio Casa, con nota del 16/10 u.s. – ricevuta il giorno 22 successivo - contestava la circostanza all'inquilino, informandolo altresì in ordine al funzionario referente dell'Ufficio; entro i 30 gg. assegnati per integrare il contraddittorio, l'inquilino non produceva documentazione idonea a confutare la predetta circostanza, cosicché Il'Uff. Casa ritiene raggiunto l'"accertamento dei fatti" (cfr. l.r. ERP n. 24/2001, art. 30, 2° comma. 1ª parte);

vista la l.r. sull'ERP 8 agosto 2001 n. 24 (e succ. modif. e integr.) e, in particolare, l'art. 30, comma 1, lett. f, e comma 2, lett. b,

d i c h i a r a

l'inquilino decaduto dalla permanenza nell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, sito a Reggio Emilia in Via Guatteri n. 17, 4° p., int. 9;

o r d i n a

all'inquilino, nonché a chiunque altro lo occupi, il rilascio dell'alloggio entro 365 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento;

f a p r e s e n t e

all'inquilino, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- Il presente provvedimento - ai sensi del comma 4-bis dell'art. 30, l.r. succitata - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;
- a partire dalla data di emissione del presente provvedimento - ai sensi dell'art. 30, comma 3, della l.r. succitata - è dovuto all'ente gestore il pagamento del canone di locazione maggiorato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
- ai sensi dell'art. 17, 2° comma, del reg. com. ERP (delib. Cons. comun. n. 110 del 06-06-2016, all. A) l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa – *su istanza dell'interessato* e **limitatamente al rilascio** dell'alloggio – qualora nel nucleo assegnatario vi siano soggetti portatori di gravi patologie o grandi invalidi o persone ultra75enni;
- ai sensi del comma 5-bis dell'art. 30 l.r. cit., il Comune, su istanza dell'interessato, revoca il provvedimento di decadenza qualora il reddito del nucleo avente diritto, nell'anno successivo a quello dell'accertamento, sia rientrato nel limite per la permanenza, a seguito del venir meno degli *eventuali e documentati* ***fattori straordinari*** che ne avevano prodotto il superamento;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

BEVILACQUA AL
2019.01.11 08:52:43
CN=BEVILACQUA ALBERT
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO N
2.5.4.5=IT:BVLLRT63E24D
RSA/1024 bits

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA